

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

**Concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di complessive centoventi unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, fascia retributiva 1, nel profilo professionale di funzionario ingegnere architetto e di funzionario geologo, per le esigenze delle sedi centrali, decentrate e periferiche dell'amministrazione.**

### IL CAPO DIPARTIMENTO

PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto in particolare il comma 1-bis dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 secondo cui, tra l'altro, le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;

Ritenuto opportuno specificare che:

si intende per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

si intende per laurea specialistica (LS) la laurea specialistica di II livello, il titolo accademico di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale;

si intende per laurea magistrale (LM) la laurea specialistica di II livello (LS) ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera B), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

si intende per Dottorato di ricerca il titolo rilasciato dalle Università ai sensi dell'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210

Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 24 e l'art. 62 che sostituisce il comma 1 dell'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;


Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;



Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, coordinato con la legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130 recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e, in particolare, l'art. 47 che prevede tra l'altro che, al fine di consentire il più celere ed efficace svolgimento dei compiti dei provveditori interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1° dicembre 2019, di cento unità di personale di alta specializzazione ed elevata professionalità, da individuare tra ingegneri, architetti e geologi e, nella misura del 20 per cento, di personale amministrativo, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali, con contestuale incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Che pertanto l'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione del predetto personale viene effettuata in deroga alla procedura di mobilità di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, prot. 587 in data 19 dicembre 2019, con il quale sono stati definiti, come disposto dalla normativa su richiamata, gli specifici requisiti di cui il personale deve essere in possesso;

Atteso che dai prospetti informativi riferiti al 31 dicembre 2019, inviati per via telematica dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 40, comma 4 del decreto-legge 112/2008, come convertito dalla legge n. 133/2008, riepilogativi della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità e/o appartenente alle altre categorie protette, la quota di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta coperta;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il Piano triennale dei fabbisogni 2020/2022, trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica il 19 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;

Vista la ministeriale - prot. 52063 in data 7 dicembre 2020 - prodotta al Dipartimento della funzione pubblica inerente gli adempimenti connessi al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 recante norme in materia di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed approvazione della relativa dotazione organica;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e, in particolare, il Capo III, recante «Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione;

Viste le disposizioni normative e i provvedimenti di autorizzazione relativi al reclutamento del personale oggetto del presente bando di concorso;

Preso atto che le professionalità tecniche da reclutare, in relazione al contenuto specialistico delle conoscenze richieste, dovranno svolgere le funzioni che - peraltro - sono previste dai rispettivi ordini professionali;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), inserito all'interno del programma *Next Generation EU*, da cui emerge, tra l'altro, l'esigenza - nelle more della rivisitazione dell'ordinamento professionale - di dover disporre, al fine del raggiungimento degli obiettivi istituzionali, di professionalità ascritte al profilo di ingegnere gestionale;

Considerato che il reclutamento del personale amministrativo, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali, è oggetto di separata procedura concorsuale;

Considerato che il Ministero in questione ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che, alla scadenza del termine previsto dal comma 4 della stessa disposizione, non risulta avviato personale collocato in disponibilità;

Considerato che Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si avvale, sulla base di apposita convenzione, di Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. - in qualità di associato, per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, compresa la fase di acquisizione delle domande di partecipazione, riscossione della quota di partecipazione nonché attività inerente i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati;


Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto, funzioni centrali;

Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per i concorsi e per il reclutamento prot. n. DFP-0025239-P-15/04/2021 «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 2021, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2021 n.2087, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Vista la nota 24194 del 26 maggio 2021 con la quale, per le finalità connesse alla gestione di alcune procedure concorsuali, è stato richiesto, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 6, di poter far parte dell'associazione Formez PA;

Vista la direttiva - prot. 74 del 30 giugno 2021 - sugli obiettivi dell'azione amministrativa;



Decreta:

Art. 1.

*Posti messi a concorso*

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di complessive centoventi unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, fascia retributiva I, nel profilo professionale di funzionario ingegnere architetto e di funzionario geologo – nell'organico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per le esigenze delle Sedi centrali, decentrate e periferiche dell'Amministrazione di cui:

Codice A – cento posti nel profilo professionale funzionario ingegnere architetto in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 2 Codice A da inquadrare nell'Area funzionale III – F1;

Codice B – dieci posti nel profilo professionale funzionario ingegnere architetto in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 2 Codice B da inquadrare nell'Area funzionale III – F1;

Codice C – dieci posti nel profilo professionale funzionario geologo in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 2 Codice C da inquadrare nell'Area funzionale III – F1.

Secondo gli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti, di ogni procedura concorsuale indicata nel presente articolo, è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente e anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, se in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Il dieci per cento dei posti, di ogni procedura concorsuale indicata nel presente articolo, è riservato ai dipendenti dei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che abbiano i requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto.

Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, nonché i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 8 nel limite massimo del 50 per cento dei posti previsti nel presente articolo.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Al concorso Codice A saranno ammessi, a domanda, i candidati in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della relativa domanda di partecipazione:

a) laurea magistrale (LM) in ingegneria, ottenuta nelle seguenti classi: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio; ovvero laurea specialistica (LS) in ingegneria, ottenuta nelle seguenti classi: 4S Ingegneria edile architettura; 28S Ingegneria civile; 38S Ingegneria per l'ambiente e il territorio; ovvero diploma di laurea quinquennale secondo il previgente ordinamento in Ingegneria civile o Ingegneria edile o Ingegneria per l'ambiente ed il territorio;

b) abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Al concorso Codice B saranno ammessi, a domanda, i candidati in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della relativa domanda di partecipazione:

a) laurea magistrale (LM) in ingegneria, ottenuta nella classe LM 31 Ingegneria Gestionale e ingegneria edile-architettura; (LS) in ingegneria, ottenuta nella classe 34S Ingegneria Gestionale; ovvero diploma di laurea quinquennale secondo il previgente ordinamento in Ingegneria gestionale;

b) abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Al concorso Codice C saranno ammessi, a domanda, i candidati in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della relativa domanda di partecipazione:

a) laurea magistrale (LM) ottenuta nella seguente classe: LM74 Scienze e Tecnologie Geologiche; LM75 Scienze e tecnologie per l'Ambiente e il Territorio, ovvero laurea specialistica (LS) ottenuta nella seguente classe: 82S Scienze e tecnologie per l'Ambiente e il Territorio, 86S Scienze Geologiche; ovvero diploma di laurea (DL) in Scienze Geologiche;

b) abilitazione all'esercizio della professione di geologo.

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica italiana.

I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alla prova scritta in attesa dell'emanazione di tale provvedimento.

La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica [www.funzionepubblica.gov.it](http://www.funzionepubblica.gov.it)

I candidati per i profili inerenti il presente bando devono essere altresì in possesso alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell'assunzione in servizio dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea o suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

2) idoneità fisica all'impiego, sia presso gli uffici dell'amministrazione che per le attività di ispezione e controllo sulle dighe ed opere di derivazione nonché sulle condotte forzate, anche con caratteristiche di disagio;

3) godimento dei diritti civili e politici;

4) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

5) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

6) di non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

7) di non avere riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-*quinquies* c.p.;

8) di non essere incompatibile in base alla normativa vigente con lo status di dipendente pubblico;

9) di non essere interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza;

10) per i candidati soggetti agli obblighi di leva, avere una posizione regolare nei riguardi dei relativi obblighi.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 (Norme di salvaguardia) del presente bando.

La mancanza di uno dei suddetti requisiti, da possedere nei termini fissati, determina l'esclusione dal concorso che potrà essere disposta in ogni momento.



## Art. 3.

*Procedura concorsuale*

Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:

a) una valutazione dei titoli, secondo la disciplina dell'art. 6 (Valutazione titoli), ai fini dell'ammissione alla prova scritta;

b) una prova scritta, secondo la disciplina dell'art. 7 (Prova scritta), riservata a un numero di candidati pari a venti volte il numero di posti messi a concorso per ciascun profilo di cui all'art. 1 del presente decreto, in base alla valutazione di cui alla precedente lett. a). I candidati - pari a venti volte il numero di posti messi a concorso per ciascun profilo di cui all'art. 1 del presente decreto - classificatisi, per ogni profilo messo a concorso, compresi gli ex-aequo, sono tutti ammessi alla prova scritta.

La prova scritta si svolgerà esclusivamente in via informatica.

La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, redigerà la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova scritta nel rispetto dei criteri indicati.

I primi classificati nell'ambito delle graduatorie finali di merito in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1 (Posti messi a concorso), saranno reclutati a tempo pieno ed indeterminato mediante stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro.

## Art. 4.

*Pubblicazione del bando e presentazione della domanda.  
Termini e modalità*

Il presente bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». È altresì disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it/>, sul sistema «Step-One 2019» e sul sito Web istituzionale dell'Amministrazione.

La domanda di ammissione al concorso può essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo «<https://ripam.cloud>», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio *on-line* della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* come al precedente comma 1.

Qualora il termine di scadenza per l'invio *on-line* della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 di detto termine.

La data di presentazione *on-line* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non permette, improrogabilmente, più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.

Per la partecipazione al concorso, il candidato dovrà versare, a pena di esclusione, una quota di partecipazione pari a € 10,00 sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro le ore 23,00 del termine di scadenza di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per più profili professionali di cui all'art. 1 del presente bando il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascuno di essi. Il contributo non è rimborsabile.

Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati dovranno riportare:

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;

b) il codice fiscale;

c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;

d) il godimento dei diritti civili e politici;

e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali/regionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;

h) di non avere riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-*quinquies* c.p.;

i) di non essere incompatibile in base alla normativa vigente con lo status di dipendente pubblico;

j) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

k) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando con esplicita indicazione dell'Università che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato;

l) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità indicate nell'art. 2 del bando;

m) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'Albo professionale ovvero la disponibilità all'iscrizione al relativo Albo professionale prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro, essendo consapevole che la mancata iscrizione all'Albo professionale determinerà l'impossibilità alla costituzione del relativo rapporto di lavoro;

n) il possesso di eventuali titoli di preferenza/precedenza/riserva alla nomina. Tali titoli qualora non espressamente dichiarati in domanda non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria generale di merito;

o) il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione ai sensi del successivo art. 6;

p) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando;

q) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985;

r) di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso nonché di aver letto e compreso l'informativa privacy riportata dal bando;


s) l'impegno a permanere, in caso di stipula del contratto individuale di lavoro, nella sede di assegnazione per almeno 5 anni;

t) i candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 (Requisiti per l'ammissione) del bando;

u) i candidati dovranno altresì dichiarare ai fini della corretta valutazione dei titoli, di cui al successivo art. 6) l'eventuale:

conseguimento di altra laurea, diversa rispetto a quella che costituisce requisito richiesto dal bando, (indicando se laurea triennale ovvero laurea magistrale/specialistica/quinquennale);

conseguimento di dottorato di ricerca indicando dove è stato conseguito e la relativa durata;



v) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della sopracitata informativa privacy - art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - e all'utilizzo da parte dell'Amministrazione e dell'affidatario del servizio del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato in domanda presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva.

Il candidato - per i titoli accademici rilasciati dalle università straniere, che saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati alle lauree previste - dovrà presentare, a pena di esclusione, copia dell'istanza di equiparazione del titolo di studio rivolta alle amministrazioni competenti. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione della domanda.

I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non saranno valutati.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il candidato deve essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap, deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza Formez PA e l'Amministrazione al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica, che è valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.

L'Amministrazione demanda al Formez PA di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, sulle domande presentate per ciascun profilo del presente bando di concorso, mediante il sistema «Step-One 2019». Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato è escluso dalla selezione ai sensi dell'art. 2 del presente bando, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il candidato - per i titoli accademici rilasciati dalle università straniere, che saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati alle lauree previste - dovrà presentare, a pena di esclusione, copia dell'istanza di equiparazione del titolo di studio rivolta alle amministrazioni competenti. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione della domanda.

La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento preselettivo per titoli e selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

L'Amministrazione e Formez PA non sono responsabili in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito rispetto a quello indicato nella domanda e anche da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione *on-line* i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati dovranno utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non è garantita la presa in carico delle richieste di assistenza inviate nei tre giorni antecedenti il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019» con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

#### Art. 5.

##### *Commissioni esaminatrici e sottocommissioni*

L'Amministrazione nomina la commissione esaminatrice competente per ciascun codice di cui all'art. 1 del presente bando sulla base della normativa vigente.

#### Art. 6.

##### *Valutazione titoli*

La valutazione è finalizzata all'ammissione alla prova scritta di un numero di candidati, per ciascuno dei profili professionali, pari a venti volte il numero dei posti messi a concorso.

I candidati - pari a venti volte il numero di posti messi a concorso per ciascun profilo di cui all'art. 1 del presente decreto - classificatisi, per ogni profilo messo a concorso, compresi gli *ex-aequo*, sono tutti ammessi alla prova scritta.

Ai fini della votazione complessiva il voto conseguito nella valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta di cui all'art. 7.

Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli concorre alla formazione del voto finale di merito in misura non superiore ad un terzo.

La valutazione dei titoli avverrà mediante il ricorso a piattaforme digitali.

Formez PA trasmetterà alle commissioni esaminatrici gli elenchi dei candidati in ordine decrescente di punteggio, distinti per ciascun codice concorso di cui all'art. 1, con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

Sul sistema Step-One 2019 saranno pubblicati gli elenchi dei candidati stilati dalle commissioni esaminatrici per ciascun codice concorso di cui all'art. 1, con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ai fini dell'ammissione alla prova scritta. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I titoli, la cui valutazione sarà fino ad un massimo di punti 15, che saranno oggetto di valutazione, secondo i seguenti criteri, sono:

a) *Votazione conseguita nel titolo culturale richiesto dal bando* - art. 2 lettera a) - fino ad un massimo di punti 8 - secondo il seguente punteggio:

- a) Titolo culturale richiesto dal bando: fino ad un massimo di punti 8:
- se conseguito con una votazione da 66 a 80, punti 1;
  - se conseguito con una votazione da 81 a 85, punti 2;
  - se conseguito con una votazione da 86 a 90, punti 3;
  - se conseguito con una votazione da 91 a 95, punti 4;



- se conseguito con una votazione da 96 a 100, punti 5;
- se conseguito con una votazione da 101 a 105, punti 6;
- se conseguito con una votazione da 106 a 110, punti 7;
- se conseguito con una votazione di 110 e lode, punti 8;

I diplomi di laurea diversamente classificati devono essere riportati a 110. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiore a 0,50.

Al titolo di studio conseguito all'estero, valido per la partecipazione al concorso in quanto dichiarato equipollente al titolo previsto dal presente bando, qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione, punti 0,50.

b) conseguimento altra laurea oltre a quella richiesta dal bando: fino ad un massimo di punti 3:

Laurea triennale, indipendentemente dal punteggio conseguito, punti 1

Laurea magistrale, specialistica, quinquennale, indipendentemente dal punteggio conseguito, punti 3

c) conseguimento dottorato di ricerca: fino a un massimo di punti 4:

durata del dottorato anni 1, punteggio attribuito: 1;

durata del dottorato anni 3, punteggio attribuito: 3;

durata del dottorato anni 5, punteggio attribuito: 4.

#### Art. 7.

##### Prova scritta

Gli elenchi degli ammessi alla prova scritta, con il diario recante l'indicazione in merito allo svolgimento e le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, stabilite sulla base della normativa vigente al momento dell'espletamento delle prove, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione e sul sistema «Step-One 2019».

La fase selettiva scritta, distinta per profilo professionale di cui al precedente art. 1, consiste nella risoluzione di sessanta quesiti volti a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle materie indicate per ciascun profilo professionale.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposte corrette: + 0,50

risposte errate: - 0,05

non date: 0

In considerazione dello svolgimento delle funzioni che dovranno essere svolte dalle risorse umane da reclutare con il Concorso di cui al Codice A, Codice B e Codice C la prova scritta - a test a risposta multipla da risolvere in 60 minuti - potrà riguardare oltre all'inglese e informatica:

Norme Tecniche sulle Costruzioni. NTC 2018

Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e Regolamento di Attuazione per le parti ancora in vigore DPR 207/2010

Codice Ambiente, D.Lgs 152/2006 e ss.mmm.ii.

Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e Regolamento di Attuazione per le parti ancora in vigore DPR 207/2010

Codice Amministrazione Digitale, D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell'ONU

In considerazione dello svolgimento delle funzioni specifiche che dovranno essere svolte dalle risorse umane da reclutare con il Concorso di cui al Codice A, la prova scritta potrà riguardare:

Prevenzione e controllo della sicurezza delle infrastrutture, con particolare riguardo all'utilizzo delle nuove tecnologie

Tecnologie per la tutela ambientale, previsione di impatto ambientale, sistemi di gestione ambientale

Sostenibilità e sviluppo delle infrastrutture, con particolare riferimento all'innovazione dei materiali in ottica di economia circolare

Scienza e tecnica delle costruzioni, geotecnica

Costruzioni idrauliche e protezione idraulica del territorio, dighe e traverse, costruzioni marittime

Infrastrutture viarie, ponti, aeroporti, opere geotecniche

Mitigazione e adattamento ai rischi derivanti dall'assetto sismico e idrogeologico e dai cambiamenti climatici

Metodi e strumenti digitali di progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture (ad esempio Building Information Modeling ecc.)

Project Management, principi e metodi

Analisi di rischio, principi e metodi

Testo Unico Edilizia, D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

In considerazione dello svolgimento delle funzioni specifiche che dovranno essere svolte dalle risorse umane da reclutare con il Concorso di cui al Codice B, la prova scritta potrà riguardare:

Norma UNI EN ISO 19650, Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile

Norma UNI 11337, Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni

Norma UNI EN ISO 11648, Attività Professionale Project Manager

Gestione dei progetti e sistemi di gestione

Statistica, analisi dei dati e gestione della qualità

Strategy e Marketing and innovation management

Sistemi informativi aziendali

Contabilità, finanza e sistemi di controllo

Economia aziendale e controllo delle organizzazioni

Economia e gestione delle amministrazioni pubbliche

In considerazione dello svolgimento delle funzioni specifiche che dovranno essere svolte dalle risorse umane da reclutare con il Concorso di cui al Codice C, la prova scritta potrà riguardare:

Geologia applicata, rilevamento geologico, carte e sezioni geologiche

Strutture geologiche, geomorfologia

Caratterizzazione geomeccanica degli ammassi rocciosi

Indagini geognostiche per l'ingegneria civile ed ambientale

Idrogeologia e acque sotterranee

Sismica

Mitigazione e adattamento ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici;

Movimenti franosi, stabilità degli scavi e dei versanti naturali e artificiali

Problemi geologici connessi alla realizzazione di infrastrutture, gallerie ed opere in sottoterraneo

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

La prova scritta si intende superata con una votazione minima di 21/30.

La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente in via informatica.


I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on line della domanda.

L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione pandemica comporta l'esclusione dal concorso.

Il diario d'esame con il riferimento circa i candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato, con un anticipo di almeno quindici giorni dall'inizio della prova, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione e sul sistema «Step-One 2019».

I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento, fermo restando che fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date.

La valutazione della prova da parte della commissione avviene, con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le operazioni di valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte in modalità digitale.



Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza dispone l'immediata esclusione dal concorso.

#### Art. 8.

##### *Stesura della graduatoria finale di merito*

La commissione esaminatrice stila, per ciascun codice concorso di cui all'art. 1 del bando, la graduatoria di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, secondo i criteri riportati nei precedenti articoli, nella valutazione dei titoli e nella prova scritta.

La graduatoria finale di merito, per ciascun profilo messo a concorso di cui al precedente art. 1, è approvata dall'Amministrazione.

La graduatoria finale di merito è pubblicata sul sistema «Step-One 2019», sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

L'avviso relativo alla avvenuta approvazione della graduatoria sarà pubblicato sul sito delle Amministrazioni e anche nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, IV Serie speciale «Concorsi ed Esami».

Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale dell'Amministrazione. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

A parità di merito e di titoli operano le preferenze previste dalla normativa vigente.

I titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.

Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, precedenza e riserva, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: [protocollo@pec.formez.it](mailto:protocollo@pec.formez.it) - pena decadenza dal relativo beneficio - le relative dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso di detti titoli di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza, precedenza e riserva alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

#### Art. 9.

##### *Comunicazione dell'esito del concorso e costituzione del rapporto di lavoro*

Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.

Con riferimento a ciascuna graduatoria finale di merito i candidati selezionati, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 (Requisiti per l'ammissione), sono destinati alle sedi individuate dall'Amministrazione ferma restando la scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

I candidati dichiarati vincitori del concorso sono assunti, previa iscrizione al relativo Albo professionale, con eventuale riserva di successivo controllo - oltre a quello a campione esperito da Formez di cui al precedente art. 4 - in ordine al possesso dei requisiti dichiarati in domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, per l'assunzione nell'Area III, posizione economica F1, presso l'Amministrazione di cui al presente bando.

Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia ovvero di coloro che non risultino essere iscritti al relativo Albo professionale alla data fissata per la stipulazione del contratto di lavoro.

#### Art. 10.

##### *Accesso agli atti*

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del «regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it>

Ai candidati che sostengono la prova scritta è consentito, mediante l'apposita procedura telematica «atti on line» disponibile sul sistema «Step-One 2019», accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.

Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal suddetto «regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it> secondo le modalità ivi previste.

Il responsabile unico del procedimento è il preposto dirigente di Formez PA.

#### Art. 11.

##### *Trattamento dei dati personali*

I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.

I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Formez in ordine alle procedure selettive e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

Il titolare del trattamento dei dati è il preposto dirigente del Formez. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate nell'ambito della procedura medesima.

I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell'Amministrazione.



L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 12.

*Norme di salvaguardia*

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa nazionale vigente in materia in quanto compatibile.

Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale, nonché di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento dello stesso, anche per cause operative o tecniche non prevedibili, nonché le connesse attività di assunzione; sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale.

Roma, 23 luglio 2021

*Il capo dipartimento:* BRAMEZZA

21E08690

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Concorso pubblico, per esami, a centoventotto posti di ispettore logistico gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riaspetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, concernente «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Visto l'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», ai sensi del quale le modalità di svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere stabilite o rideterminate anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 2020, n. 56, concernente il «Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 78 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti d'idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019, recante «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto l'art. 1005, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni;

Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

